



CITTÀ DI FIUMICINO

UNITA' OPERATIVA TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA, CICLO DEI
RIFIUTI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PARCHI VERDE URBANO E TUTELA AMBIENTALE

Data 01/12/2016

Autorizzazione n. 19/VOLTIND/2016

OGGETTO: Voltura dell'Autorizzazione definitiva allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, delle acque di prima pioggia e di dilavamento piazzale e delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio del centro di raccolta rifiuti presso l'Area Intermedia Attrezzata ubicata in Via del Pesce Luna n. 315, al Sig. FARABBI Stefano in qualità di Legale Rappresentante della società Gesenu S.p.A., mandataria dell'ATI Gesenu – Cooplat – Paoletti Ecologia.

IL DIRIGENTE

Premesso che la rete di scarico e gli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque reflue industriali provenienti dal piazzale lavaggio automezzi sono stati realizzati dall'amministrazione comunale nell'ambito dei lavori di adeguamento dell'Area Intermedia Attrezzata ai criteri stabiliti dal D.M. 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009;

Premesso che la soc. Gesenu S.p.A., mandataria dell'ATI Gesenu – Cooplat – Paoletti Ecologia, in data 13/02/2015, ha presentato Nulla Osta Idraulico acquisito al prot. n. 11845 rilasciato dal Gestore del S.I.I. Acea ATO2 in data 06.02.2015;

Premesso che le acque di dilavamento piazzale e nello specifico le sole acque di prima pioggia sono convogliate in vasche esterne in CAV ai fini del processo depurativo;

Premesso che sono stati presentati, in allegato all'istanza, gli esiti delle analisi di autocontrollo degli scarichi delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione chimico – fisico che attestano il rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3 all. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/00 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce alle amministrazioni la competenza in ordine al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque reflue;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 che detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

Vista la L. R. Lazio n. 14 del 30.08.1999 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto che ai sensi della vigente normativa in materia di scarichi e di quanto disposto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

Vista l'Autorizzazione n. 07/2015 rilasciata in data 06.08.2015;

Visto il referto di prova n. 13386 del 28.09.2016 rilasciato dal laboratorio TecnoProgetti srl a firma del Dott. Chimico Vito FERRI dal quale si evince la conformità del refluo per la sua immissione in pubblica fognatura;

Vista la richiesta di voltura dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – mod. SAR_01;

Visto il Nulla Osta idraulico rilasciato dal Gestore del S.I.I. Acea ATO2 in data 06.02.2015 al prot. n. 11845.

Dato atto che dall'istruttoria effettuata dagli uffici secondo quanto previsto dalla legge 241/90 e ss.mm.&ii. ed in particolare dall'art. 3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa amministrazione;

RILASCIA

Voltura dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con esito terminale nell'impianto di depurazione di Ostia gestito da ACEA A.T.O. 2 S.p.A., delle acque di prima pioggia e di dilavamento piazzale del centro di raccolta rifiuti, provenienti dall'Area Intermedia Attrezzata ubicata in Via del Pesce Luna n. 315 – Fiumicino, al **Sig. FARABBI Stefano**, C. F. FRBSFN54E25G478A nato a Perugia il 25.05.1954 ed ivi residente in Via Benedetto Brin n. 4, in qualità di Legale Rappresentante della società Gesenu S.p.A., mandataria dell'ATI Gesenu – Cooplat – Paoletti Ecologia.

Il titolare dello scarico sopra riportato è obbligato al rispetto delle seguenti disposizioni di legge:


1. scaricare nel rispetto dei limiti di emissione per lo scarico in rete fognaria di cui alla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06, in attesa dell'emanazione delle norme tecniche e delle prescrizioni regolamentari che il gestore del servizio idrico integrato vorrà adottare;
2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati; in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/06;
3. non conseguire i limiti di accettabilità di cui al punto 1 mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. il pozzetto assunto a riferimento per il campionamento dovrà essere posizionato immediatamente a monte della immissione nel recapito in fogna e dovrà essere reso dalla Ditta immediatamente individuabile dalle autorità competenti preposte al controllo tramite idonea colorazione gialla;
5. mantenere in condizioni di accessibilità il pozzetto installato per il controllo dello scarico, nei punti assunti per la misurazione, per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico;
6. richiedere una nuova autorizzazione allo scarico per a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) ampliamento o ristrutturazione del medesimo, c) trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa della regione sociale;
7. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni e l'istanza di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza (art. 124 co. 8 del D.Lgs. n. 152/06).

Il mancato rispetto degli obblighi di legge sopra riportati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Il titolare dello scarico sopra riportato è obbligato inoltre alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'entità degli scarichi non dovrà eccedere quella riportata nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal gestore del S.I.I. Acea ATO2;

- 
2. notificare a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti in relazione ai consumi idrici dichiarati;
 3. comunicare a questa Amministrazione l'eventuale sostituzione del legale rappresentante entro 30 giorni dalla data di nomina del medesimo. L'atto di nomina costituirà parte integrante del presente atto;
 4. inviare annualmente la documentazione comprovante il conferimento dei fanghi di risulta, qualora prodotti, a ditta autorizzata ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
 5. effettuare annualmente a propria cura e spese gli autocontrolli, richiedendo certificato di analisi chimico-fisiche a laboratorio accreditato, nel rispetto delle disposizioni riportate nell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06;
 6. inviare alla rete fognaria i soli scarichi autorizzati;
 7. effettuare la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature, secondo le specifiche del capitolato d'oneri allegato al contratto di appalto se presenti, nonché delle indicazioni delle ditte fornitrici;
 8. riferire sui possibili utilizzi dei reflui e sulle modalità di recupero e/o smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta che dovranno avvenire, comunque, nel rispetto delle prescrizioni ed obblighi impartiti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
 9. comunicare al Comune di Fiumicino ed all'ARPA Lazio circa le eventuale variazione quali – quantitativa dei reflui in ingresso al sistema di depurazione o del recapito finale dello scarico;
 10. tenere le condizioni generali all'interno dell'area di pertinenza del sistema di depurazione in tutte le sue componenti, sia fisse che mobili, anche per quanto attiene le relative pertinenze;
 11. mantenere sempre in perfetta funzionalità ed efficienza il sistema di depurazione in tutte le sue componenti di ricambio, in maniera tale da provvedere con immediatezza alla sostituzione di quelle in servizio, in caso di loro avaria;
 12. assicurare la completa e costante efficienza del sistema di disinfezione;
 13. segnalare tempestivamente al Comune di Fiumicino ed all'ARPA Lazio eventuali malfunzionamenti dell'impianto, assicurando comunque un sia pur minimale livello di trattamento.



Il Sig. FARABBI Stefano C. F. FRBSFN54E25G478A nato a Perugia il 25.05.1954 ed ivi residente in Via Benedetto Brin n. 4, in qualità di legale rappresentante della GESENU S.p.A., con il presente atto rimane assoggettato a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di Leggi e di indicazioni del gestore del servizio idrico integrato.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs. n. 152/06, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta, secondo la gravità dell'infrazione:

1. la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito;
2. la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte (art. 130 del D.Lgs. n. 152/06).

L'amministrazione potrà effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto si esprime sulla base di quanto dichiarato ai soli fini del D.Lgs. n. 152/06, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale ulteriore autorizzazione, permesso o nulla osta previsto dalla Legge in materia.

IL FUNZIONARIO
GEOM. ROMANO ROSSI



IL DIRIGENTE
ING. CLAUDIO DELLO VICARIO

